



Istituto Nazionale Previdenza Sociale



INPS
DIREZIONE GENERALE

AGENZIA DELLE ENTRATE

Accesso alla dichiarazione sostitutiva unica ISEE precompilata da parte del dichiarante e dei soggetti delegati

**IL DIRETTORE GENERALE
dell'INPS**

e

**IL DIRETTORE
dell'AGENZIA DELLE ENTRATE**

- VISTO** il D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159, recante “Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)”, che ha definito nuovi criteri unificati della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate;
- VISTO** in particolare l'art. 10, comma 3, del precitato D.P.C.M., che dispone che con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sia approvato il modello tipo della dichiarazione sostitutiva unica (DSU), dell'attestazione nonché delle relative istruzioni per la compilazione;
- VISTO** il carattere modulare della DSU che si compone del modello base relativo al nucleo familiare, dei fogli allegati relativi a singoli componenti e dei moduli aggiuntivi, integrativi e sostitutivi a seconda della tipologia della prestazione sociale agevolata richiesta e della composizione del nucleo familiare;
- VISTO** il decreto direttoriale INPS n. 5 del 9 marzo 2015 con il quale è stato approvato, ai sensi dell'art. 12, comma 2, del D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159, il disciplinare tecnico contenente le misure di sicurezza, atte a ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita anche accidentali dei dati relativi agli utenti delle prestazioni da esso erogate, compreso l'ISEE e le informazioni analitiche contenute nella DSU acquisite dall'INPS, nonché di

accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta;

- VISTO** il D.Lgs. 15 settembre 2017, n. 147, recante “Disposizioni per l’introduzione di una misura unica nazionale di contrasto alla povertà” che all’art. 10, comma 1, dispone a decorrere dal 2019 la precompilazione da parte dell’INPS della DSU cooperando con Agenzia delle Entrate, utilizzando le informazioni disponibili nell’Anagrafe tributaria, nel Catasto e negli archivi dell’INPS, nonché le informazioni su saldi e giacenze medie del patrimonio mobiliare dei componenti il nucleo familiare e lo scambio dei dati mediante servizi anche di cooperazione applicativa;
- VISTO** l’art. 10, comma 2, del citato D.Lgs. n. 147 del 2017, in particolare, secondo cui la DSU precompilata dall’INPS è resa disponibile mediante i servizi telematici dell’Istituto direttamente al cittadino, che può accedervi anche per il tramite del portale dell’Agenzia delle Entrate attraverso sistemi di autenticazione federata oppure, conferendo apposita delega, tramite un centro di assistenza fiscale di cui all’art. 32 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241;
- VISTO** il decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, recante «Proroga di termini previsti da disposizioni legislative», e, in particolare, l’art. 5 che apporta modificazioni al citato art. 10 del decreto legislativo n. 147 del 2017;
- VISTO** il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, recante «Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni», e, in particolare, l’art. 11, comma 2, lettera d), che apporta ulteriori modificazioni al citato art. 10 del decreto legislativo n. 147 del 2017;
- VISTO** in particolare l’art. 10, comma 2, ultimo periodo del citato D.Lgs. n. 147 del 2017, secondo cui con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti INPS, l’Agenzia delle Entrate e il Garante per la protezione dei dati personali sono individuate le modalità tecniche per consentire al cittadino di accedere alla dichiarazione precompilata resa disponibile in via telematica dall’INPS;
- VISTO** il decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, recante “Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi”, e, in particolare, gli articoli 4-sexies e 28-bis che apportano ulteriori modificazioni al citato art. 10 del decreto legislativo n. 147 del 2017;
- VISTO** il decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 novembre 2019, n. 128, recante “Disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali” e, in particolare, l’art. 7 che modifica l’art. 4-sexies citato;
- VISTO** il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 9 agosto 2019, attuativo dell’art. 10, comma 2, del citato D.Lgs. n. 147/2017, recante “Individuazione delle modalità tecniche per consentire al cittadino di accedere alla dichiarazione ISEE precompilata resa disponibile in via telematica dall’INPS”;

- VISTO** in particolare l'art. 6, comma 1, del citato decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali secondo cui, sulla base di adeguata valutazione d'impatto ai sensi dell'art. 35 del Regolamento generale sulla protezione dei dati, con provvedimento congiunto del Direttore generale dell'INPS e del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono individuate le specifiche tecniche per l'accesso alla DSU precompilata, i meccanismi di delega da parte degli interessati, nonché per quanto non previsto dal decreto, misure appropriate a tutela degli interessi e, in particolare, specifiche misure di sicurezza atte a ridurre al minimo i rischi di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta;
- VISTO** il D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, recante "Codice dell'Amministrazione digitale";
- VISTO** il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;
- VISTO** il D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, recante "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE";
- VISTO** il Codice in materia di protezione dei dati personali, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal D.Lgs. n. 101 del 2018;
- ACQUISITO** il parere del Garante per la protezione dei dati personali, con provvedimento n. 225 del 18 dicembre 2019

DISPONGONO

Art. 1

Definizioni

1. Ai fini del presente provvedimento si intendono per:
 - a) "*ISEE*": Indicatore della Situazione Economica Equivalente;
 - b) "*DSU precompilata*": Dichiarazione Sostitutiva Unica resa disponibile al dichiarante ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 15 settembre 2017, n. 147, finalizzata al rilascio dell'ISEE;
 - c) "*DPCM n. 159/2013*": Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159 del 5 dicembre 2013. Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'ISEE;
 - d) "*DM 9 agosto 2019*": Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali attuativo dell'art. 10, comma 2 del D.Lgs. 15 settembre 2017, n. 147;
 - e) "*SII*": Sistema informativo dell'ISEE gestito dall'INPS;
 - f) "*Precompilazione*": inserimento nella DSU, da parte dell'INPS, di informazioni non autodichiarate, disponibili nell'Anagrafe tributaria e negli archivi dell'INPS;

- g) *“Precaricamento”*: inserimento nella DSU, da parte dell’INPS, di informazioni per loro natura autodichiarate, contenute nella ultima DSU eventualmente presente nel Sistema informativo dell’ISEE;
- h) *“Dichiarante”*: il soggetto, richiedente la prestazione sociale agevolata ovvero appartenente al nucleo familiare del richiedente, che sottoscrive la DSU;
- i) *“Componente”*: soggetto appartenente al nucleo familiare del dichiarante, che non sottoscrive la DSU;
- j) *“area autenticata INPS”*: l’area del sito *internet* dell’INPS, accessibile previo inserimento delle proprie credenziali personali, per la gestione della DSU precompilata;
- k) *“area autenticata Agenzia delle entrate”*: area del sito *internet* dell’Agenzia delle Entrate accessibile previo inserimento delle proprie credenziali personali, mediante la quale il dichiarante è indirizzato al servizio telematico dell’INPS per la gestione della DSU precompilata;
- l) *“CAF”*: centri di assistenza fiscale di cui all’art. 32 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241;
- m) *“Regolamento UE”*: il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;
- n) *“Codice”*: il Codice in materia di protezione dei dati personali, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, così come modificato dal D.Lgs. n. 101 del 2018;
- o) *“Allegato A”*: *specifiche tecniche per l’accesso alla DSU precompilata*;

Art. 2

Soggetti destinatari della DSU precompilata

1. A decorrere dal 1° gennaio 2020, l’accesso alla DSU precompilata è consentito a tutti i soggetti che ne facciano richiesta direttamente o per il tramite dei soggetti delegati ai sensi dell’art. 7.

Art. 3

Dati precompilati e precaricati

1. Il dichiarante, direttamente oppure per il tramite del Caf delegato ai sensi dell’art. 7, accede alla DSU precompilata dall’INPS utilizzando le informazioni disponibili nell’Anagrafe Tributaria, incluse quelle relative ai saldi finali e giacenze medie del patrimonio mobiliare dei componenti il nucleo familiare, e negli archivi dell’INPS.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2020, sono precompilate le seguenti informazioni:
 - a) Reddito complessivo IRPEF e altri redditi previsti nella DSU ai sensi dell’art. 4 del DPCM n. 159/2013 disponibili nell’Anagrafe Tributaria e desumibili dalla dichiarazione dei redditi presentata dal contribuente o dalle Certificazioni Uniche trasmesse dai sostituti d’imposta;
 - b) Spese sanitarie di cui all’art. 4, comma 3, lettera c), del DPCM n. 159/2013 disponibili nell’Anagrafe Tributaria e desumibili dalle dichiarazioni dei redditi presentate dal contribuente;

- c) Le informazioni relative al contratto di locazione (canone annuo e gli estremi di registrazione).
Tali informazioni sono precompilate solo nel caso in cui vi sia solo un componente presente nel nucleo della DSU che abbia usufruito della detrazione per il canone di locazione per abitazione principale e che risulti intestatario di un unico contratto di locazione per immobile a uso abitativo;
 - d) Informazioni relative al patrimonio immobiliare detenuto in Italia, disponibili nell'Anagrafe Tributaria;
 - e) Informazioni relative al patrimonio mobiliare detenuto in Italia di cui all'art. 5, comma 4, lettere a), b), c), d) e f) del DPCM n. 159/2013, ivi inclusi i saldi finali e le giacenze medie, comunicate ai sensi dell'art. 7, comma 6, del DPR 29 settembre 1973, n. 605, e dell'art. 11, comma 2, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, disponibili nell'Anagrafe Tributaria;
 - f) Trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari erogati dall'INPS non già inclusi nel reddito complessivo ai fini IRPEF, a esclusione di quelli percepiti in ragione della condizione di disabilità, disponibili negli archivi dell'INPS.
3. La DSU precompilata può essere accettata o modificata, fatta eccezione per i trattamenti erogati dall'INPS di cui al comma 2, lettera f), e per le componenti già dichiarate ai fini fiscali di cui al comma 2, lettere a) e b), per le quali è assunto il valore a tal fine dichiarato.
 4. Dal 1° gennaio di ciascun anno, i dati precompilati relativi ai redditi e ai patrimoni mobiliari e immobiliari sono aggiornati prendendo a riferimento il secondo anno precedente.
 5. Al solo fine di agevolare e semplificare la compilazione della DSU, l'INPS, se richiesto dal dichiarante, procede al precaricamento dei seguenti dati contenuti nella ultima DSU eventualmente presente nel SII:
 - a) dati anagrafici del dichiarante e degli altri componenti il nucleo familiare, ivi inclusa la relazione di ciascuno di essi con il dichiarante;
 - b) dati della casa di abitazione del nucleo familiare;
 - c) assegni corrisposti per il coniuge compresi quelli destinati al mantenimento dei figli;
 - d) altri assegni corrisposti per il mantenimento dei figli;
 - e) disabilità e non autosufficienza;
 - f) autoveicoli ed altri beni durevoli.
 6. I dati di cui al comma 5, anche se precaricati dall'INPS, devono essere modificati o integrati se variati o non corretti. Per effetto della sottoscrizione della DSU, il dichiarante si assume la responsabilità anche penale di quanto autodichiarato, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, per falsità in atti e dichiarazioni mendaci. Nella eventualità in cui non sia presente alcuna DSU nel SII, i dati di cui al comma 5 devono essere integralmente inseriti dal dichiarante.

Art. 4

Accesso alla DSU precompilata da parte del dichiarante

1. Il dichiarante accede alla DSU precompilata con le funzionalità rese disponibili all'interno dell'area autenticata INPS, anche per il tramite del portale dell'Agenzia delle Entrate, utilizzando il seguente sistema di autenticazione:

- a) Credenziali dispositive rilasciate dall'INPS con le modalità indicate nella apposita sezione del sito internet dell'INPS;
 - b) Credenziali rilasciate dall'Agenzia delle Entrate con le modalità indicate nella apposita area riservata del sito internet dell'Agenzia. Questo sistema di autenticazione non sarà disponibile durante la fase di sperimentazione;
 - c) Identità SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) di livello 2 o superiore di cui all'art. 64 del Codice dell'Amministrazione digitale;
 - d) CNS (Carta Nazionale dei servizi)
 - e) CIE (Carta d'identità elettronica 3.0).
2. Il dichiarante autenticato con le modalità di cui al comma 1, effettua le seguenti operazioni:
- a) Selezione della tipologia di DSU sulla base delle prestazioni sociali agevolate di interesse e delle caratteristiche del nucleo familiare;
 - b) Inserimento del nucleo familiare se non seleziona il precaricamento;
 - c) Indicazione, per tutti i componenti maggiorenni del nucleo familiare, degli elementi di cui al comma 3;
 - d) Compilazione dei "Modelli Base";
 - e) Visualizzazione dei dati precaricati di cui all'art. 3, comma 5, lettera a) e b), ove richiesto;
 - f) Eventuale modifica e/o integrazione dei dati di cui alla precedente lettera e);
 - g) Sottoscrizione del nucleo familiare. Dopo tale operazione, le informazioni di cui alle precedenti lettere b), c), d), e) non possono essere modificate;
 - h) Stampa della ricevuta di presentazione della richiesta recante il protocollo telematico attribuito dall'INPS, nonché delle informazioni relative al nucleo familiare.
3. Per accedere alle informazioni precompilate il dichiarante munito di apposita delega indica, per ogni componente maggiorenne facente parte del nucleo familiare, i seguenti elementi:
- a) nel caso in cui, al 31 dicembre dell'annualità rilevante ai fini ISEE, il valore complessivo del patrimonio mobiliare riferito al singolo componente per cui si fornisce l'elemento di riscontro sia inferiore a euro 10.000,00, l'indicazione dell'esistenza di rapporti il cui valore complessivo sia inferiore a detta soglia ovvero l'assenza di rapporti di cui al Modulo FC1, sezioni I e II del quadro FC2;
 - b) nel caso in cui, al 31 dicembre dell'annualità rilevante ai fini ISEE, il valore complessivo del patrimonio mobiliare riferito al singolo componente per cui si fornisce l'elemento di riscontro sia pari o superiore a euro 10.000,00, il valore del saldo contabile al 31 dicembre dell'annualità rilevante ai fini dell'ISEE di uno dei depositi e conti correnti bancari e postali di cui al Modulo FC1, quadro FC2, sezione I della DSU oppure il valore alla stessa data di una delle "altre forme di patrimonio mobiliare" di cui alla successiva sezione II. Il valore è indicato in maniera puntuale, con arrotondamento alle unità di euro, e deve riguardare, ove disponibile, un rapporto non cointestato con il dichiarante e, nel caso di più di un rapporto non cointestato, quello, ove disponibile, avente un valore positivo.
 - c) l'importo esposto al rigo "differenza" nella dichiarazione dei redditi relativa al secondo anno solare precedente quello della richiesta, risultante dal prospetto di liquidazione del modello 730 (modello 730-3) o dal quadro RN del modello Redditi Persone fisiche, oppure l'assenza di dichiarazione.

4. L’Agenzia delle Entrate fornisce all’INPS l’esito del riscontro dei dati di cui al comma 3 nonché, in caso di riscontro positivo, i dati utili per la predisposizione della dichiarazione DSU precompilata, compresi quelli di cui all’art. 3, comma 2, lettera e). L’INPS tratta i predetti dati ai fini della predisposizione della dichiarazione DSU precompilata, nonché dell’effettuazione dei riscontri di difformità. Nel caso in cui il dichiarante non compia le operazioni di cui al successivo comma 5, l’INPS cancella tali dati decorsi tre mesi dal momento in cui li riceve.
Sulla base degli esiti dei riscontri sui dati di cui al comma 3 l’INPS consente l’accesso alla dichiarazione DSU precompilata secondo i seguenti criteri:
 - a) in presenza di riscontro positivo sui dati di cui al comma 3, sono precompilate tutte le informazioni di cui all’art. 3, comma 2;
 - b) in presenza di riscontro negativo sui dati di cui al comma 3, la DSU precompilata non è resa disponibile e il dichiarante può presentare la DSU nella modalità non precompilata, fatta salva la possibilità di accedere nuovamente alla DSU per non più di due volte, escluso il primo inserimento, indicando i dati corretti.
5. Nell’ipotesi di riscontro positivo sui dati di cui al comma 3, il dichiarante effettua le seguenti operazioni:
 - a) Visualizzazione delle informazioni precompilate ai sensi dell’art. 3, comma 2;
 - b) Visualizzazione delle informazioni precaricate di cui all’art. 3, comma 5, lett. da c) a f);
 - c) Accettazione o modifica, anche con integrazione, delle informazioni precompilate e precaricate ai sensi dell’art. 3, commi 2 e 5;
 - d) Compilazione dei dati autodichiarati;
 - e) Sottoscrizione della DSU, accettata o modificata;
 - f) Visualizzazione e stampa della DSU e della attestazione riportante l’ISEE.
6. Nell’area autenticata INPS e nell’area autenticata Agenzia delle Entrate, ciascun utente è informato del trattamento dei propri dati personali ai fini di una DSU precompilata, del soggetto che ha richiesto tale DSU, nonché del CAF che abbia eventualmente acquisito la DSU.
7. Ciascun componente maggiorenne ha facoltà in ogni momento di inibire l’utilizzo dei propri dati per l’elaborazione della dichiarazione DSU precompilata, ovvero dell’attestazione dell’ISEE nel caso di DSU presentata nella modalità non precompilata. Se il cittadino esercita l’inibizione in un momento antecedente alla richiesta di accesso alla DSU precompilata per il nucleo familiare di cui il cittadino stesso risulta componente, l’INPS non richiede all’Agenzia delle entrate la verifica degli elementi di riscontro indicati per l’accesso alla DSU precompilata. Se il cittadino esercita l’inibizione dopo la suddetta richiesta di verifica, la DSU precompilata non è predisposta e i dati non ancora elaborati saranno cancellati. L’inibizione può essere manifestata: mediante apposita funzionalità resa disponibile nell’area autenticata INPS, che è accessibile anche mediante il portale dell’Agenzia delle entrate; rendendo apposita dichiarazione presso le sedi dell’Istituto; secondo i canali previsti nel sito istituzionale dell’INPS, anche utilizzando un apposito modulo a tal fine predisposto e reso disponibile nella sezione dedicata.

Art. 5

Delega per l’accesso on line da parte dichiarante

1. Il dichiarante autodichiara di aver acquisito le delega degli altri componenti maggiorenni il nucleo familiare. Di tale dichiarazione, il medesimo si assume la responsabilità, anche penale, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, per falsità in atti e dichiarazioni mendaci.
2. Il dichiarante si impegna a rendere edotti i componenti del nucleo familiare del trattamento, svolto dall'INPS e dall'Agenzia delle Entrate, dei loro dati personali nell'ambito della DSU precompilata.
3. Il dichiarante, per ciascun componente maggiorenne del nucleo familiare, nella autodichiarazione di cui al comma 1 del presente art., indica anche il codice fiscale e il numero di tessera sanitaria, con la relativa data di scadenza; tali dati verranno verificati dall'INPS presso il Sistema Tessera Sanitaria.

Art. 6

Accesso alla DSU precompilata da parte del Caf

1. Il Caf che presta assistenza al dichiarante ai fini della compilazione della DSU, accede alla DSU precompilata, previa acquisizione della delega di cui all'art. 7.
2. L'accesso alla DSU precompilata può avvenire in modalità on line e in cooperazione applicativa.
3. Il Caf, dopo aver effettuato l'accesso ai sistemi informativi dell'INPS, effettua le medesime operazioni previste dall'art. 4, commi da 2 a 5, e fatto salvo il comma 3 che è da intendersi riferito anche al dichiarante.
4. Nel caso in cui sia stata esercitata l'inibizione di cui all'art. 4, comma 7, la DSU precompilata non è resa disponibile.

Art. 7

Delega al Caf per l'accesso

1. Il Caf acquisisce la delega specifica per l'accesso alla singola DSU precompilata sottoscritta fino a 30 giorni precedenti, dal dichiarante e dai componenti del nucleo familiare, unitamente a copia di un valido documento di riconoscimento del dichiarante e di tutti i componenti, in formato cartaceo ovvero in formato elettronico. In caso di acquisizione in formato elettronico, la delega deve essere sottoscritta in una delle forme di cui all'art. 20 del D.Lgs. n. 82/2005 anche con riferimento ai requisiti vigenti per la firma in formato elettronico.
2. Per ciascun componente il nucleo familiare la delega deve contenere i dati anagrafici, il codice fiscale e la data di conferimento. La delega del dichiarante contiene, inoltre, l'autorizzazione allo svolgimento delle attività di accesso, accettazione, eventuale modifica e trasmissione dei dati della DSU precompilata all'INPS. La delega contiene altresì il periodo di validità della DSU, l'autorizzazione all'accesso alla "lista dichiarazioni", messa a disposizione dall'INPS, per controllare l'esistenza di altra/e DSU, riferita al nucleo familiare del dichiarante anche presso enti diversi e all'accesso alla "lista dichiarazioni" al fine di visualizzare e acquisire il numero di protocollo riferita ad altro nucleo familiare indispensabile ai fini del calcolo di particolari indicatori. Per l'accesso alla DSU precompilata i Caf trasmettono all'Istituto i codici hash dei file contenenti le copie per immagine delle deleghe acquisite in formato cartaceo e dei documenti di riconoscimento

del dichiarante e degli altri componenti del nucleo familiare, ovvero dei file delle deleghe acquisite in formato elettronico, registrati sui propri sistemi. Tale ultima misura sarà resa operativa a valle della fase di sperimentazione di tre mesi.

3. L'eventuale revoca di una delega è acquisita con le stesse modalità di cui al comma 1 e ha un contenuto analogo a quello del comma 2.
4. Il Caf conserva per cinque anni le deleghe unitamente a copia dei documenti di identità ed individua uno o più responsabili per la gestione delle predette deleghe. Le deleghe acquisite in formato elettronico sono conservate nel rispetto delle regole tecniche di cui all'art. 71 del D.Lgs. n. 82/2005.
5. Le deleghe acquisite sono numerate e annotate, giornalmente, in un apposito registro cronologico, con l'indicazione dei seguenti dati:
 - Numero progressivo e data della delega;
 - Codice fiscale e dati anagrafici dei deleganti con indicazione specifica del dichiarante;
 - Estremi del documento di identità del dichiarante e dei componenti il nucleo familiare deleganti.
6. L'INPS effettua controlli sulle deleghe acquisite dai Caf, che vanno prodotte all'Istituto unitamente alla copia della DSU ed ai documenti di riconoscimento. La documentazione è oggetto di verifica da parte dell'INPS con procedimento in contraddittorio con il Caf ed applicazione di penali in caso di accertata irregolarità, fermi restando i profili di competenza dell'Autorità giudiziaria o del Garante per la protezione dei dati personali, nonché l'eventuale risarcimento del danno ulteriore.

Art. 8

Disposizioni in materia di protezione dei dati personali

1. Il trattamento dei dati personali relativi alle attività oggetto del presente provvedimento è effettuato da soggetti qualificati quali Titolari ai sensi di quanto previsto dall'art. 4 del Regolamento UE.
2. I trattamenti di dati personali, posti in essere nel rispetto dei requisiti di liceità di cui all'art. 6 del Regolamento UE, sono effettuati – in osservanza di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali di cui al Regolamento UE, al D.Lgs. n. 101/2018 e al Codice - esclusivamente nell'ambito delle regole e per le specifiche finalità previste nella normativa citata in premessa e posta alla base del presente provvedimento ed è osservato, in ogni fase del trattamento, il rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, limitazione della finalità, minimizzazione dei dati, esattezza, limitazione della conservazione, integrità e riservatezza, sanciti dall'art. 5 del citato Regolamento UE.
3. L'INPS e l'Agenzia delle Entrate si impegnano a collaborare fra loro al fine di consentire, nella maniera più agevole possibile, nei rispettivi ambiti di competenza, l'esercizio dei diritti di cui agli artt. 15 e ss. del Regolamento UE e l'apposita istanza deve essere presentata:
 - Per l'INPS: al Responsabile della protezione dei dati presso l'INPS (INPS - Responsabile della Protezione dei dati personali, Via Ciriaco De Mita, 21, cap. 00144, Roma; posta elettronica certificata:
responsabileprotezionedati.inps@postacert.inps.gov.it).

- Per AE: all’Agenzia delle Entrate, via Giorgione 106, cap. 00147, Roma; posta elettronica: entrate.updp@agenziaentrate.it
4. I trattamenti di dati personali sono effettuati in maniera da garantire un'adeguata sicurezza delle informazioni, compresa la protezione, mediante l'adozione di misure tecniche e organizzative adeguate, al fine di scongiurare trattamenti non autorizzati o illeciti, la perdita, la distruzione o il danno accidentali e, ai sensi dell'art. 32 del Regolamento UE, garantire un livello di sicurezza parametrato al rischio individuato.
 5. I Titolari del trattamento garantiscono che l'accesso alle informazioni è consentito esclusivamente a soggetti che siano stati designati quali responsabili (art. 28 del Regolamento UE) o persone autorizzate al trattamento dei dati (art. 4, n. 10, del Regolamento UE e art. 2-quaterdecies del Codice) ferma restando la responsabilità derivante dall'uso illegittimo delle informazioni; ciascun Titolare pertanto provvede, sotto la propria responsabilità e nell'ambito del proprio assetto organizzativo, ad impartire precise e dettagliate istruzioni agli addetti al trattamento, che, espressamente designati, operano sotto la sua diretta autorità in qualità di persone autorizzate.
 6. Il dato di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati dell'INPS è responsabileprotezionedati.inps@postacert.inps.gov.it.
 7. Il dato di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati dell'Agenzia delle Entrate è: entrate.dpo@agenziaentrate.it

Art. 9 **Disposizioni finali**

1. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente provvedimento, si rinvia al disciplinare tecnico approvato con decreto direttoriale INPS n. 5 del 9 marzo 2015.

IL DIRETTORE GENERALE INPS

Gabriella Di Michele
Firmato digitalmente

**IL DIRETTORE VICARIO DELL'AGENZIA
DELLE ENTRATE**

Aldo Polito
Firmato digitalmente